Pubblicato il 16/09/2026

N. 06906 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 07248/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7248 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Giuliano, Andrea Merler, Nicola Tomasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 87/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui la Questura di Trento gli ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato rilasciato il 9 novembre 2017 e valido a tempo indeterminato.

Il provvedimento è stato adottato in esito ad una condanna in primo grado alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione.

2. Il T.R.G.A. della provincia di Trento ha rigettato il ricorso perché infondato, affermando che:

"*Il provvedimento impugnato non risulta, quindi, censurabile sotto il profilo della violazione di legge e della sussistenza dei presupposti normativi per la sua adozione. L'Amministrazione, si ribadisce, ha effettuato nella specie una valutazione complessiva - dandone conto pur in maniera concisa, ma allo stesso tempo esaustiva nel corpo dell'impugnato provvedimento a valere quale corredo motivazionale - comprendente gli aspetti che la normativa impone di considerare come la permanenza in Italia e l'inserimento lavorativo. Tuttavia la Questura è giunta non irragionevolmente ad una prognosi di segno negativo quanto alla pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato dell'attuale ricorrente. In tutta evidenza*

la commissione dei reati concernenti sostanze stupefacenti rappresenta di per sé espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed indice di pericolosità del soggetto connessa al danno arrecato alla comunità e derivante dall'incontrollata diffusione di sostanze stupefacenti...

Quanto al preteso contrasto del provvedimento impugnato - in quanto fondato su una sentenza non definitiva - con l'art 27 della Costituzione oltreché con le ulteriori norme costituzionali ci-tate, vale considerare che l'art. 9 comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 di cui è stata fatta diretta e conforme applicazione nella circostanza si riferisce espressamente a "condanne anche non definitive" del pari all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Ebbene, se rispetto al richiamato art. 9 comma 4 il ricorrente non ha chiesto di sollevare la questione di legittimità, con riferimento al citato art. 4, comma 3, questo Tribunale ha già ritenuto non meritevole di favorevole apprezzamento la relativa questione di compatibilità costituzionale sotto il profilo della non manifesta infondatezza ovvero di uno dei presupposto cui è subordinata la rimessione alla Corte costituzionale della questione stessa…

In conclusione, anche tenuto conto dell'ampia discrezionalità in materia attribuita all'Autorità di pubblica sicurezza e dei connessi ben noti limiti cui è soggetto il sindacato di questo giudice, l'impugnato provvedimento che dispone la revoca del permesso di soggiorno resiste a tutte le censure mosse dal ricorrente, avendo la Questura di Trento fatto buon governo dei poteri che le sono attribuiti in subiecta materia".

3.1. Con l'atto di appello:

a) vengono formulati i seguenti motivi di doglianza:

violazione di legge – violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 5 e 9 del d.lvo 286/98 (t.u. immigrazione) nonché degli artt. 4, 27 e 29 cost. (*error in iudicando*);

illegittimità del provvedimento del Questore della provincia di Trento: violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 5 e 9 del d.l.vo 286/98 (t.u. immigrazione) nonché degli artt. 4, 27 e 29 cost.; - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, generica – erronea – insufficiente motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per la revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;

b) si sottolinea che "*l'illegittima revoca del permesso di soggiorno sarebbe gravemente lesiva dei diritti del -OMISSIS-, e contraria anche agli interessi pubblici in quanto:*

1) violerebbe il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della Cost, che deve essere rispettato anche nell'ambito del procedimento amministrativo, tenuto conto che l'imputato potrebbe anche essere assolto, o essere la pena ridotta con di-ritto a benefici di legge anche con applicazione di misure alternative alla detenzione;

2) in tal caso, la revoca del permesso di soggiorno costituirebbe di fatto anche grave impedimento rispetto alla fruizione dei benefici di legge e della praticabilità di misure alternative alla detenzione, nonché violazione dell'art. 27 comma 2 Cost. in relazione alla preclusione di per-corsi tendenti alla rieducazione dell'eventuale condannato;

3) inoltre, comporterebbe sicuramente irrimediabile e potenzialmente ingiusta compromissione del positivo inserimento sociale e lavorativo attualmente in essere, nonché dei legami familiari e del supporto all'anziana madre, in violazione tra l'altro anche degli artt. 4 (Diritto al lavoro) e 29 e ss. (Rapporti familiari e sociali) Cost.

4) la compromissione delle possibilità di rieducazione e di mantenimento dell'attuale inserimento lavorativo e sociale causerebbe non solo una lesione dei diritti del Servifovic, ma costituirebbe anche un danno per lo Stato, posto che tali circostanze hanno ricadute positive anche nell'interesse pubblico, si in termini economici che sociali";

d) si chiede in via istruttoria l'assunzione in dibattimento di prova per testi, già formulata, con esito negativo, in primo grado.

3.2. Con successiva memoria *ex* art. 73 c.p.a. l'appellante reitera gli aspetti relativi al suo radicamento territoriale e le esigenze di assistenza familiare, la stabilità lavorativa nonché la sua condotta dopo i fatti reato ed il percorso riabilitativo compiuto e riformula le censure anche di rilievo costituzionale formulate in primo grado.

Contestualmente reitera la richiesta istruttoria per l'ammissione di prova per testi.

4. L'Amministrazione dell'Interno si è costituita con formula di mero stile.

5. In esito alla camera di consiglio del 17 ottobre 2024, con ord. n. 3908/2024, è stata respinta l'istanza cautelare:

"*Ritenuto, alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi in materia, posto che non risulta dal chiaro tenore letterale del provvedimento gravato che la revoca del permesso di soggiorno sia stata fondata su di un mero automatismo espulsivo;*

che l'atto tutorio è infatti frutto di un articolato giudizio di pericolosità sociale, nel quale, a seguito di osservazioni prodotte dall'interessato, sono stati espressamente valutati -e considerati recessivi- sia i legami familiari del ricorrente che la sua situazione lavorativa".

6. All'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è manifestamente infondato e va, quindi, respinto.

2.1. Preliminarmente va osservato che la disciplina legislativa del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si differenzia da quella generale per i comuni titoli di soggiorno, in virtù del fatto che il permesso UE si consegue solo successivamente al decorso di almeno un quinquennio di soggiorno regolare sul territorio nazionale oltre

al ricorrere di ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici (v. art. 9, co. 1 e 2-bis, d.lgs. n. 286/1998).

2.2. Ne discende che le valutazioni discrezionali cui è chiamata l'Autorità di pubblica sicurezza devono contemperare, per espressa previsione legislativa, una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale.

2.3. Infatti, la disciplina di rango primario, pur prevedendo in linea generale che "*il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato*" (art. 9, co. 4, primo periodo) con la specifica precisazione che nel valutare la pericolosità si tenga conto, *inter alia*, di eventuali condanne anche non definitive, per i reati non colposi previsti dall'articolo 381 c.p.p., stabilisce *expressis verbis* che "*ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero*" (art. 9, co. 4, ultimo periodo).

3.1. Nel caso di specie, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, appare pienamente legittimo il provvedimento impugnato, considerato che l'Autorità di pubblica sicurezza non ha imperniato la determinazione reiettiva solo sulla sussistenza dei gravissimi elementi oggettivi idonei a comprovare la pericolosità sociale del ricorrente, ma ha formulato un giudizio completo sull'appellante, valutandone, in un'ottica di corretto bilanciamento degli interessi, anche gli aspetti familiari e lavorativi.

3.2. Ne consegue che:

- l'odierno appellante ha posto in essere comportamenti gravemente incompatibili con un pieno e positivo processo di integrazione nel territorio nazionale, tenuto altresì conto del significativo disvalore sociale connesso a tali condotte;

- tali circostanze sono state correttamente valorizzate nella motivazione del provvedimento impugnato, senza che emergano profili di contraddittorietà;

- nel già citato bilanciamento degli interessi coinvolti, l'Amministrazione ha legittimamente attribuito prevalenza alle esigenze primarie di tutela dell'ordine pubblico, rispetto agli interessi sollevati dall'appellante, giacché l'allarme sociale connesso alle condotte del ricorrente – unitamente ad una scarsa integrazione sociale, familiare e lavorativa nel territorio domestico - impone di considerare recessivi gli interessi di quest'ultimo;

- le censure dedotte in questa sede, comprese quelle di rilievo costituzionale, sono quindi del tutto prive di fondatezza.

4. Alla luce di quanto detto non può infine trovare accoglimento, perché non necessaria al fine del decidere, l'istanza istruttoria formulata dall'appellante volta all'ammissione, in sede dibattimentale, della prova testimoniale richiesta.

5. In conclusione, il Collegio respinge l'appello.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione intimata, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Enzo Bernardini **Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.